



Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.

POLIZZA A. R. D.

Durata: dalle ore 24.00 del
alle ore 24.00 del

Frazionamento: Trimestrale

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

CONTRAENTE:	Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.
ASSICURATO:	il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
SOCIETÀ:	l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione.
INDENNITA':	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro.
FRANCHIGIA:	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una o più circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Contraente.

Art. 2 - Decorrenza, durata e pagamento del premio

L'assicurazione avrà una durata triennale con effetto dalle ore 24.00 del e termina alle ore 24.00 del senza tacito rinnovo.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento trimestrale, dalentro settantacinque giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti.

Le rate di premio, con scadenza trimestrale, successiva alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del settantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Regolazione del Premio

L'assicurazione ha per base la garanzia incendio e furto dei veicoli, di proprietà o comunque dati in comodato d'uso al contraente.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio del premio alla firma della presente polizza per ciascun veicolo indicato nell'elenco allegato.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base ai tassi allegati al presente capitolato.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal ricevimento del telefax con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

La Società è tenuta entro novanta giorni dalla scadenza annuale ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute nell'annualità assicurativa precedente o del minor periodo assicurativo.

Il Contraente sarà tenuto al pagamento del conguaglio entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'appendice di regolazione.

Art. 4 - Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, presenti e futuri, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente/Assicurato.

Art. 7 - Variazioni del rischio

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia non comporteranno il diritto di recesso.

Art. 8 - Variazione della persona del Contraente

In caso di alienazione o cessione dell'Azienda, il Contraente o gli aventi causa devono, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, comunicarlo alla Società, la quale nei successivi 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni

Art. 9 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C.

La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. 10 - Rescindibilità annuale

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati per lo stesso lotto con la medesima gara d'appalto.

Art. 11 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze trimestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l'Impresa, di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (foglio elettronico) compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso per l'analisi e/o disamina di gruppi di sinistri affini.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono all'estero purché sia operante l'assicurazione di Responsabilità Civile del veicolo.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA INCENDIO E FURTO**Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati di cui all'allegato elenco, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie stabilmente fissati sul veicolo, purché forniti dalla casa costruttrice, in conseguenza e/o occasione di:

- Incendio con sviluppo di fiamma, qualunque ne sia la causa (salvo le esclusioni appresso indicate), azione del fulmine ed esplosione;
- Furto totale o parziale, rapina ed estorsione, compresi i danni prodotti al veicolo dall'esecuzione del furto o della rapina (consumati o tentati).

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

Art. 15 - Ricorso terzi da incendio

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 150.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a);
- c) ove l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b).

Art. 16 - Esclusioni

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività salvo quanto previsto dal successivo Art. 17;
- Determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- Causati da bruciatura non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, salvo che non abbia provocato sviluppo di fiamma;
- Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Art. 17 - Assicurazione Eventi Socio Politici e Fenomeni Naturali

Limitatamente ai veicoli assicurati nella presente polizza e solo durante la sosta nei depositi o parcheggi in proprietà e/o gestione o a qualsiasi titolo utilizzati dall'Assicurato, la Società risponde di tutti i danni materiali e diretti in conseguenza di:

- a) Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, ai quali l'assicurato o il conducente non abbiano preso parte e siano vittime incolpevoli;
- b) Uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane.

La Società corrisponderà all'assicurato la somma assicurata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 e con un massimo risarcimento pari al 70% per singolo veicolo e al 50% delle somme complessivamente assicurate nella presente polizza, restando tale scoperto ed il relativo minimo a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto

al risarcimento, assicurarli presso altra società.

In relazione agli eventi previsti al punto a), in caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Società, copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.18 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inoltrata per iscritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza a mezzo telefax, lettera raccomandata o sistemi telematici e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro con l'entità approssimativa del danno.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

Art. 19 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale la Società rimborserà il danno tenendo conto del degrado d'uso, delle parti del veicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori, al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

I valori assicurati al netto dell'IVA per ciascun veicolo sono quelli indicati dal presente capitolato nell'allegato elenco alla garanzia RCA.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della perdita suddetta.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo – Obbligo per l'Assicurato di fornire la documentazione

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempreché l'assicurato abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Art. 21 - Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso dalla Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

Art. 22 - Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art.1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 23 - Liquidazione del danno al veicolo

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettante.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

Art. 24 – Premio

Il premio è determinato in base ai seguenti tassi comprensivi di qualsiasi onere e imposta. Nell' "ALLEGATO PLURIVEICOLO – POLIZZA" vengono analiticamente indicati i valori assicurati ed i premi per singolo veicolo.

DESCRIZIONE	TASSO PER MILLE	SCOPERTO	FRANCHIGIA
Autocarri/veicoli speciali		10%	500,00
Rimorchi		10%	500,00
Autobus		10%	500,00
Macchine Agricole		10%	500,00
Macchine Operatrici		10%	500,00
Motocarri		10%	500,00
Ciclomotori/Motocicli		10%	500,00
Autovetture		10%	500,00

Nei casi di immissione o dismissione in servizio di veicoli assicurati il premio scaturirà dall'applicazione del tasso indicato in tabella e verrà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

Per i veicoli che saranno eventualmente immessi successivamente in servizio o che saranno dismessi, la Società si obbliga altresì a praticare i medesimi tassi previsti dalla tabella/tariffa suindicata.

L'indennizzo verrà riconosciuto in base alle percentuali di scoperto e franchigia previste dalla tabella di cui sopra.

Art. 25 – Calcolo del premio

Il premio annuo anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO:

PREMIO ANNUO IMPONIBILE	€
IMPOSTE	€
TOTALE	€

Art. 26 – Liquidazione del Premio

Il premio annuo lordo sarà liquidato in rate trimestrali con le seguenti modalità:

Rata iniziale dal Al							
Premio netto		Accessori		Premio imponibile		Imposte	Premio lordo
€		€		€		€	€

Rate successive Trimestrali dal							
Premio netto		Accessori		Premio imponibile		Imposte	Premio lordo
€		€		€		€	€

Art. 27 – Atti Vandalici (garanzia operante se espressamente offerta nella offerta tecnica)

Ad integrazione dell'art. 17 Assicurazione Eventi Socio Politici e Fenomeni Naturali, l'Impresa indennizza in qualsiasi luogo, limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo, o dolosi, con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento. Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

Tale garanzia è operante, previa deduzione dall'ammontare del danno, dello scoperto del 15% e del minimo non indennizzabile di Euro 500,00 (cinquecento).

La Società ha diritto di far eseguire direttamente, presso una delle carrozzerie convenzionate, le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato.

L'ASSICURATO**LA COMPAGNIA**